

TORNATA DEL 14 MARZO 1870

PRESIDENZA CASATI.

Sommario — Omaggi — Sunto di petizioni — Congedi — Comunicazione del verbale di deposito negli archivi del Senato dell'atto di nascita di S. A. R. il Principe di Napoli — Sorteggio degli Uffici — Presentazione di parecchi progetti di legge — Comunicazione del Presidente del Consiglio — Lettura dei decreti di nomina di quindici nuovi Senatori — Annunzio della morte del Senatore Caveri — Cenno di presentazione di due progetti di legge dei Senatori Varca e Musio — Squittinio per la nomina dei Commissari alla Cassa Militare, a quella dei depositi e prestiti, ed alla sorveglianza per l'amministrazione del fondo per il culto. — Istanza del Senatore Lauri e dichiarazione del Guardasigilli — Discussione del progetto di legge per lo scioglimento dei vincoli feudali nelle Province Venete e di Mantova — Discorso del Senatore Chiesi in favore del progetto — Appello nominale per lo spoglio delle schede.

Sono presenti i Ministri di Agricoltura, Industria e Commercio e dei Lavori Pubblici; più tardi intervengono il Presidente del Consiglio e i Ministri di Grazia e Giustizia, della Guerra, delle Finanze, degli Affari Esteri e della Marina.

Il Senatore Segretario Manzoni T. dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata il quale viene approvato.

Fanno omaggio al Senato:

Il Senatore Marchese Tancredi Di Riso, V. Presidente dell'Accademia di Scienze e Lettere di Catanzaro, d'alcune copie d'un suo *Discorso sul progresso*.

Il Prefetto di Perugia, d'un suo *Discorso letto a quel Consiglio Provinciale all'apertura della Sessione ordinaria del 1869*.

Il Prefetto di Livorno, degli *Atti di quel Consiglio Provinciale delle Sessioni ordinarie e straordinarie degli anni 1865, 1866, 1867 e 1868*.

Il Prof. Giovan Battista Mastrocinque, d'un suo lavoro per titolo: *Pureggio in soli quattro anni del disavanzo di 250 milioni di lire nelle finanze del Regno Italiano*.

Il Prefetto di Brescia, d'una sua *Relazione al Consiglio Provinciale sulle condizioni di quella provincia*.

Il Presidente della R. Deputazione sovra gli studii di Storia Patria di Torino, del *Volume VIII della raccolta della Miscellanea di Storia Italiana*.

Il Cav. Avv. Mogliotti, d'una sua *Biografia del Comendatore Giovanni Lanza*.

Il Ministro della Marina, della *Statistica della navigazione nei porti del Regno d'Italia per l'anno 1868*.

Il Prefetto di Macerata, d'un suo *Discorso letto al-*

l'apertura della Sessione ordinaria di quel Consiglio Provinciale.

L'associazione agraria Friulana, de' suoi *Atti dell'ottava riunione generale tenuta in Palmanova*.

Il Presidente della R. Deputazione di Storia Patria nelle province Modenesi, del *Vol. VI della Cronaca Modenese di Tomasino de' Bianchi detto de' Lancellotti*.

Il Rettore della R. Università di Torino, d'alcuni esemplari dell'*Orazione inaugurale letta dal Professore Biniva all'apertura degli studii di quell'Università pel corrente anno scolastico*.

Il Sindacato del fallimento della Compagnia Canale Cavour, di due copie del suo *Riscontro finale al Consiglio d'Amministrazione*.

Il Direttore generale dei telegrafi, di 300 copie d'una sua *Relazione statistica sui telegrafi del Regno nell'anno 1868*.

L'avvocato Giuseppe Majoni, dell'opera del Muratori per titolo: *Rerum Italicarum scriptores*.

Il signor Silvestro Centofanti, d'un suo libro per titolo: *La letteratura greca dalla sua origine fino alla caduta di Costantinopoli e studio sopra Pitagora*.

Il signor Giuseppe De Leonardis, d'un suo *Canto in morte del cav. Ferdinando De Luca*.

Il Senatore Comm. Raffaele Conforti, Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione di Firenze, del suo *Discorso letto nell'assemblea generale della Corte medesima il 7 gennaio 1870*.

La tipografia Eredi Botta, del *Volume 3. degli Atti del Parlamento Subalpino, Sessione 1853-54, Documenti*.

Il Ministro della Guerra, dell'*Annuario militare pel 1870*.

Il signor Bernardino Riccomanni Segretario al Ministero della Guerra, d'un suo opuscolo per titolo: *Pensieri sull'Amministrazione centrale della guerra.*

Il Prefetto di Pisa, del *Bilancio preventivo di quella provincia pel 1870.*

Il signor cav. avv. Quirino Bigi, delle sue *Memorie Storiche-numismatiche: Di Camillo e Siro da Correggio e della loro Zecca.*

L'ingegnere Faustino Cerri, di 150 esemplari dei suoi opuscoli sulla *Tassa del macinato.*

Il cav. Stefano Cambria, Sostituto Procuratore del Re, d'un suo *Discorso inaugurale alla Corte d'Appello di Messina.*

Il signor Lazzaro Boeri, d'alcuni esemplari d'un suo scritto *sulle Finanze.*

Il Ministro dell'Interno di cinque esemplari della *Statistica delle Opere Pie del Regno, concernente il Compartimento del Veneto.*

Il Colonnello Pietro Valle, d'un suo libro per titolo: *La Geografia esposta compendiosamente e dedicata alla gioventù dell'Esercito Italiano.*

Il Ministro degli Esteri, di sei esemplari dell'*Elenco dei Trattati e delle Convenzioni tra l'Italia e gli altri Stati*, estratto dal fascicolo 1.°, parte 1., volume 6 del Bollettino Consolare.

La Commissione per l'associazione nazionale all'oggetto di rendere di pubblico diritto ed uso i privilegiati sistemi sericoli Del Prino, d'un *fascicolo degli stampati concernenti i sistemi predetti.*

Il Prefetto di Udine, della *Relazione del Professore Michele Rosa sull'istruzione primaria nelle Province di Udine e Belluno nell'anno scolastico 1868-69.*

Il Ministro della Guerra, di 200 esemplari della *Relazione sulla leva dei nati nel 1847.*

Il signor Luigi Rossi, Bibliotecario della R. Università di Modena, delle sue *Osservazioni sulla pena di morte.*

Il signor Mario Rizzavi, Deputato al Parlamento, della seconda parte della sua opera sulla *Situazione Finanziaria del Regno d'Italia.*

Il Professore Lorenzo Laguzzi, della sua *Cantica, La Storia e i Re, ossia il 14 Marzo 1870.*

I Prefetti di Ancona e di Cuneo degli *Atti del Consiglio Provinciale della Sessione ordinaria e straordinaria 1869.*

Il Senatore, segretario, **Ginori Lisci** legge il seguente sunto di petizioni:

N. 4293. Il Consiglio comunale di S. Gregorio d'Ippona (Calabria Ultra 2^a) fa istanza perchè dal Senato venga approvata con modificazioni la legge relativa all'esecuzione delle sentenze dei conciliatori.

N. 4294. Parecchi abitanti di Montecarlo (Provincia di Lucca) in numero di 72, fanno istanza perchè dal Senato venga modificata la legge sulla caccia, approvata dalla Camera dei Deputati nella scorsa Sessione.

(*Petizione mancante dell'autenticità delle firme.*)

N. 4295. Benorino Giuseppe di Cengio (Savona) posses-

sore di un molino su quel territorio, allegandosi gravato da una tassa non conforme al suo esercizio, ricorre al Senato, perchè venga statuito che la tassa per la macinazione non abbia ad essere pagata fuorchè in proporzione del tempo in cui ciascun molino trovasi in esercizio.

N. 4296. N. 117 abitanti del Comune di Monteleone di Calabria, porgono istanze al Senato perchè voglia dar corso al progetto di legge relativo all'esecuzione delle sentenze dei Conciliatori.

N. 4297. Il Consiglio provinciale di Bari, con deliberazione del 27 dicembre 1869, emette un voto motivato perchè venga provveduto alle esigenze commerciali di quella Provincia collo stabilire un approdo nel porto della città stessa dei piroscali della Compagnia di navigazione Adriatico-Orientale.

I signori Senatori Marsili, Sclopis, Dalla Valle, Rossi, Di Castagnetto, Pasini, Torrearsa, Sylos Labini e Serra Domenico domandano il congedo di un mese, i signori Senatori Zanolini e Cittadella Giovanni di dieci giorni, il signor Senatore Arrivabene di otto giorni, che è loro accordato dal Senato.

Il Senatore Segretario **Ginori Lisci** dà quindi lettura del seguente verbale di deposizione negli Archivi del Senato dell'Atto di nascita di S. A. R. il Principe di Napoli.

L'anno milleottocentosessantamove, questo di ventidue del mese di dicembre, nel Palazzo degli Uffici, dove ha sede il Senato, ed in una delle sale della Biblioteca.

Compiutosi il giorno quattordici del cadente mese di novembre in Napoli l'Atto Civile di nascita di S. A. R. il Principe di Napoli, figlio delle Loro Altezze Reali il Principe e la Principessa di Piemonte, per cui s'era prima d'ora estratto dal forziere destinato a custodia degli Atti Civili della Real Famiglia, il Registro originale per l'opportuna trascrizione dell'Atto stesso di nascita, e dovendosi ora, a termini dell'articolo 370 del Codice Civile e dell'art. 38 dello Statuto fondamentale del Regno, procedere alla deposizione del Registro medesimo nell'Archivio del Senato, si sono per tale effetto oggi riuniti nella sala della Biblioteca dove trovavasi il forziere dell'Archivio della Real Famiglia, l'Eccellentissimo Conte **Gabriele Casati**, Presidente, e l'Onorevolissimo Commendatore **Vincenzo Capriolo**, Questore del Senato, coll'intervento del Barone **Felice De Margherita**, Segretario Capo, e del Cav. **Enrico Franceschi**, Bibliotecario Archivistica, ed aperto il forziere col mezzo delle tre chiavi, ritenute l'una dal Presidente, l'altra dal Questore e la terza dall'Archivista, si è ivi deposto il Registro Originale predetto.

Dopo di che, rinchiuso il forziere colle stesse tre chiavi, vengono queste ritirate da ciascuno che le tiene in consegna.

E perchè consti dell'operato, se n'è steso il presente Atto verbale, firmato da tutti gli intervenuti,

copia del quale verrà unita al processo verbale da leggersi nella prima seduta pubblica del Senato.

Firmato all'originale. — CASATI.
V. CAPRIOLO.
F. DE MARGHERITA.
E. FRANCESCHI.

Per copia conforme all'originale
Il Direttore Capo degli Uffizi di Segreteria
F. DE MARGHERITA.

Presidente. Si farà ora il sorteggio degli Uffizi, che riescono così composti :

UFFICIO I.

Mamiani.
Roncalli Francesco.
Strozzi.
Serra Francesco
Ruschi.
Sappa.
Pallieri.
Meuron.
Giorgini.
Durando.
De Vincenzi.
Menabrea.
Mameli.
Della Verdura.
Astengo.
Scialoia.
Della Gherardesca.
Gualterio.
Piazzoni.
Farina.
Melodia.
Spada.
Tommasi.
S. A. R. il Principe Umberto.
Angioletti.
Camerata Scovazzo.
Audiffredi.
Benintendi.
De Castillia.
Vegezzi.
Vacca.
Dalla Valle.
Paternò.
Giovanola.
D'Afflitto.
Oneto.
Sant'Elia.
Laconi.
Chiavarina.
Mirabelli.
Fiorelli.

Colonna Giovacchino.
Arezzo.
Conelli.
Rossi.
Arconati.
Centofanti.
De Foresta.
Corsi.
Malvezzi.
Lanzilli.
Della Rocca.
Di Giacomo.
Pernati.
S. A. R. il Principe Amedeo.

UFFICIO II.

Cossilla.
Martinengo
Di Giovanni.
Lauzi.
Sagredo.
Cambray-Digny.
Mannelli.
Griffoli.
Carradori.
Caccia.
Amari Conte.
Sanseverino.
Musio.
Spinola.
Vigliani.
Antonini.
Arrivabene.
Collacchioni.
Miniscalchi Erizzo.
Chiesi.
Persano.
Pallavicino Trivulzio.
Zanolini.
Strongoli.
Galvagno.
Buffalini.
Caracciolo.
Sclopis.
Bonelli.
Villamarina.
Gadda.
Tecchio
Campello.
Bellavitis.
Panizzi.
Pallavicini Ignazio.
Cittadella Giovanni.
Ricotti.
De Ferrari Domenico.
Lissoni.

Varano.
Lovera.
Dragonetti.
Mayr.
Provana.
Sylos Labini.
Bona.
Bolmida.
Fontanelli.
Torre.
Castiglia.
Barracco.
Melegari.
Miraglia.
Gialdini.

UFFICIO III.

Irelli.
Conforti.
Mischi.
Leopardi.
Cantelli.
San Vitale.
Vesme.
Michiel.
Taverna.
De Falco.
Capriolo.
Fenzi.
Marsili.
Pandolfina.
Beretta.
Araldi Erizzo.
Cucchiari.
Ginori Lisci.
Grixoni.
Roncalli V.
Pasini.
Ceppi.
Moscuza.
Pleza.
Della Bruca.
Torelli.
Boncompagni.
Loschiavo.
Torrearsa.
San Martino.
Acquaviva.
Cadorna.
Colonna Andrea.
Fondi.
Ambrosetti.
Di S. Giuliano.
Gagliardi.
Calabiana.
Biscaretti.
Pironti.

Nazzari.
Castagnetto.
Saluzzo.
Gallotti.
Bevilacqua.
Imbriani.
Linati.
Simonetti.
Colla.
Spaccapietra.
Borghesi Bichi.
Serra F. M.
De Sauget.
Giordano.
Pepoli Giovacchino.

UFFICIO IV.

Scarabelli.
Duchoqué.
Montezemolo.
Tonello.
Monaco Lavalette.
Cibrario.
Pavese.
Robecchi.
Pasolini.
Porro.
Guicciardi.
Venini.
Brioschi.
Lambruschini.
Arese.
Tanari.
Ghigi.
Amari *Prof.*
Manzoni T.
Notta.
Vercillo.
Capponi.
Di Sortino.
De Luca.
Savi.
Cataldi.
Balbi Senarega.
Ghiglini.
Stara.
Serra Dom.
Gozzadini.
Giovanelli.
Manzoni A.
San Cataldo.
Regis.
Castelli Michelangelo.
Montanari.
Pallavicino Mossi.
Revedin.
D'Adda.

Busca.
Camozzi.
Balbi Piovera.
Elena.
Imperiali.
Lauri.
Canestri.
De Gasparis.
Salmour.
Pettinengo.
Capone.
Monti.
Sella.
Cipriani.
Salvatico.

UFFICIO V.

Cittadella Andrea.
De Gori.
Costantini.
Gamba.
Finocchietti.
Des Ambrois.
Poggi.
Burci.
Cavalli.
Serra Orso.
Marzucchi.
Saracco.
Besana.
Pepoli Carlo.
Sauli Francesco.
Vannucci.
Pastore.
Belgioioso.
Guardabassi.
Pizzardi.
Oldofredi.
De Ferrari Raffaele.
Quaranta.
Correale.
Nappi.
Di Bovino.
Coppola.
Bella.
Mazzara.
Cacace.
Antonacci.
Di Nociglia.
Satriani.
Del Giudice.
Siotto Pintor.
Pallavicini Fabio.
Gravina.
Giustinian.
Torremuzza.

Doria.
Sismonda.
Corno.
Ricci.
De Gregorio.
Maglione.
Scacchi.
Tholosano.
Borromeo.
Castelli Edoardo.
Sauli Lodovico.
Di Negro.
S. A. R. il Principe Eugenio.
Sagarriga.
Marliani.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Ho l'onore di presentare al Senato i progetti di legge relativi ai Magazzini generali, ed all'abolizione dell'onere di *Vagantico* nelle provincie di Venezia e Rovigo.

Presidente. Ho atto al signor Ministro della presentazione di questi progetti che saranno stampati e distribuiti agli Uffici.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Ho l'onore di ripresentare al Senato il progetto di legge per l'estensione alle Provincie della Venezia e di Mantova della legge 26 febbraio 1865 sulle pensioni ed assegni ai postiglioni delle stazioni postali soppresse.

Quindi in esecuzione del disposto dell'articolo 8 della legge 15 agosto 1857 ho l'onore di presentare al Senato la relazione dei lavori eseguiti negli anni 1868 e 1869 pel traforo del Moncenisio.

Presidente. Ho atto al signor Ministro della presentazione del progetto di legge che sarà stampato e distribuito agli Uffici, come pure della comunicazione della Relazione sui lavori della galleria del Moncenisio.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge per la soppressione delle decime feudali nelle provincie Napolitane.

Presidente. Ho atto al signor Ministro della presentazione di questo progetto di legge che pure verrà stampato e distribuito agli Uffici.

Ministro di Grazia e Giustizia. Questo progetto fu già presentato altra volta e fu anche oggetto di relazione di un Ufficio Centrale nominato dal Se-

nato stesso. Quindi, se il Senato crede, potrebbe rimettere questo progetto allo stesso Ufficio.

Senatore **Manzoni T.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Manzoni T.** Quell'Ufficio era composto dei Senatori Tecchio, Beretta, di me, e di qualche altro Senatore che ora è assente, per cui io crederei che non fosse il caso di rimandare quel progetto di legge allo stesso Ufficio.

Presidente. Questo lo deciderà il Senato, perchè se alcuno dei membri di quell'Ufficio è assente nel momento, sarà presente fra breve; domando quindi al Senato se crede che debbasi rimandare questa legge allo stesso Ufficio. Credo che su questa legge abbia preparato la Relazione il Senatore Miraglia, il quale può essere avvertito per telegramma. Domando dunque al Senato se intende che sia confermato quell'Ufficio e che ad esso si domandi l'esame di questo progetto di legge. Vedrà poi l'Ufficio Centrale se crede di riconfermare a Relatore il Senatore Miraglia, il quale fin dallo scorso agosto aveva preparato la sua Relazione; quindi interrogo il Senato se intende che si debba nominare un nuovo Ufficio, oppure se si debba riconfermare il precedente.

Chi intende di riconfermare l'Ufficio già esistente, abbia la bontà di sorgere.

(È riconfermato).

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Presidente del Consiglio. Ho l'onore di annunziare al Senato che con Reale Decreto del 15 gennaio scorso S. Maestà ha nominato a Ministro della Marina il Vice Ammiraglio Guglielmo Acton, esonerando nello stesso tempo dalla reggenza di questo ministero il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Ho pure l'onore di presentare al Senato due progetti di legge, uno sopra la riforma della legge sulla Guardia Nazionale, l'altro sullo stato degli impiegati civili.

Presidente. Do atto al signor Presidente del Consiglio della fatta comunicazione, non che della presentazione di questi due progetti di legge che saranno stampati e distribuiti negli Uffici.

Il Senatore *Segretario* **Ginori Lisci** dà lettura dei seguenti Decreti di nomina di vari Senatori.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Veduto l'art. 33 (Categoria 15) dello Statuto fondamentale del Regno.

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno

Alfurno Commendatore Teodoro, Direttore Generale del Tesoro;

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione di questo decreto.

Dato in Firenze, addì 6 febbraio 1870.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Veduto l'art. 33 (Categoria 3) dello Statuto fondamentale del Regno.

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno Audinot Rodolfo, Deputato al Parlamento Nazionale.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione di questo Decreto.

Dato in Firenze, addì 6 febbraio 1870.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Veduto l'art. 33 (Categoria 15) dello Statuto fondamentale del Regno.

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno Barbavara di Gravellona cavaliere Giovanni, Direttore Generale delle Poste.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione di questo Decreto.

Dato in Firenze addì 6 febbraio 1870.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Veduto l'art. 33 (Categoria 14) dello Statuto fondamentale del Regno.

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno

Bixio commendatore Nino, Luogotenente generale, Deputato al Parlamento Nazionale.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione di questo Decreto.

Dato in Firenze, addì 6 febbraio 1870.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Veduto l'articolo 33 (Categoria 15) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno Boschi Commendatore Giuseppe, Direttore Generale delle carceri.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione di questo Decreto.

Dato in Firenze, addì 6 febbraio 1870.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Veduto l'articolo 33 (Categoria 3) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno Cabella Commendatore Avvocato Cesare, ex-Deputato al Parlamento Nazionale.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione di questo Decreto.

Dato in Firenze, addì 6 febbraio 1870.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Veduto l'art. 33 (Categoria 5) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno Ciccone commendatore Antonio, Deputato al Parlamento Nazionale.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione di questo Decreto.

Dato in Firenze, addì 6 febbraio 1870.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Veduto l'art. 33 (Categoria 20) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno Cipriani Commendatore Pietro professore, vice-Presidente del Consiglio Superiore di Pubblica Istruzione.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione di questo Decreto.

Dato in Firenze, addì 6 febbraio 1870.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Veduto l'art. 33 (Categoria 12) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno Errante Commendatore Vincenzo, Consigliere di Stato.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione di questo Decreto.

Dato in Firenze, addì 6 febbraio 1870.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Veduto l'art. 33 (Categoria 3) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno

Jacini Commendatore Stefano, Deputato al Parlamento Nazionale.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione di questo Decreto.

Dato in Firenze, addì 6 febbraio 1870.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Veduto l'art. 33 (Categoria 12) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno Magliani Commendatore Agostino, Consigliere alla Corte dei Conti.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione di questo Decreto.

Dato in Firenze, addì 6 febbraio 1870.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Veduto l'art. 33 (Categoria 18) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno Padula Cav. Fortunato, Professore.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione di questo Decreto.

Dato in Firenze, addì 6 febbraio 1870.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Veduto l'art. 33 (Categoria 20) dello Statuto fondamentale del Regno.

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno Pisani barone Casimiro di Palermo.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione di questo Decreto.

Dato in Firenze, addì 6 febbraio 1870.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Veduto l'articolo 33 (Categoria 21) dello Statuto fondamentale del Regno.

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno Rossi Alessandro, Deputato al Parlamento Nazionale;

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione di questo Decreto.

Dato in Firenze, addì 6 febbraio 1870.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Veduto l'art. 33 (Categoria 9) dello Statuto fondamentale del Regno.

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno Sighele nobile Scipione, Primo Presidente di Corte d'Appello;

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione di questo Decreto.

Dato in Firenze, addì 6 febbraio 1870.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

Presidente. Signori Senatori,

Sperava questa volta che al riconvocarci pei nostri lavori dopo non breve sosta, non avessi a funestarvi con qualche necrologia. Ma pur troppo annunciare vi debbo la perdita di un nostro distinto Collega, il Commendatore Antonio Caveri. Nato in Genova l'11 aprile 1811, progredito in età dedicossi alla giurisprudenza in particolare modo ed illustrò quel foro; e disse in particolar modo la giurisprudenza, perchè era adorno di svariata erudizione, e profondo ancora in questa. La sua operosità fu grande e come avvocato e come professore, e come cittadino benefico, illuminato, prestandosi ad ogni bisogno della sua città natia. Insomma il Caveri era tipo di scienza, di operosità, di benevolenza, e di carità. Tanti meriti non potevano sfuggire

agli occhi del Re che con decreto 25 marzo 1860 lo nominò Senatore del Regno. Fu Rettore della Genovese Università, assunta dal governo insieme ad altri distinti personaggi alla redazione del Codice commerciale. Tante occupazioni a servizio pubblico non gli permettevano di frequentare le nostre sedute; ma se la sua persona era distolta dalle occupazioni legislative, era dedicata al bene pubblico e non al comodo ed interesse privato. Si bella esistenza si spense il 23 p. p. febbraio con qual dolore de' suoi concittadini, non saprei dire abbastanza, i quali accompagnarono la sua spoglia mortale affluentissimi, implorando ogni benedizione.

I Signori Senatori Vacca e Musio hanno presentato ciascuno un progetto di legge ai quali sarà dato l'opportuno corso a termini del regolamento.

Ora si dovrebbe procedere alla nomina di alcune Commissioni; a quella cioè della Cassa di Depositi e Prestiti da rinnovarsi ogni anno a norma della legge 17 maggio 1863; a quella di sorveglianza all'amministrazione del fondo per il culto, da rinnovarsi ogni anno in forza del Regio Decreto 7 luglio 1866, e finalmente a quella di sorveglianza all'amministrazione della Cassa militare da rinnovarsi pure ogni anno in virtù del Regio Decreto 7 luglio 1866.

Siccome ogni qual volta si tratta di rinnovare una Commissione, i Signori Senatori desiderano di conoscere i nomi di quelli che la componevano da prima, così per loro norma partecipo loro che la Commissione alla Cassa dei Depositi e Prestiti attualmente è composta dei Signori Senatori Spinola, Mischi e Pasolini, quella di vigilanza all'amministrazione del fondo per il Culto, dei Signori Senatori Des Ambrois, Tosello e Mameli, e quella per la sorveglianza all'amministrazione della Cassa militare, dei Signori Senatori Pallieri e Pastore.

Sono quindi pregati i Signori Senatori a formare le schede.

Intanto per non perdere tempo, giacchè il signor Ministro di Grazia e Giustizia ha potuto venire ad assistere alla nostra seduta, metteremo in discussione la prima legge che trovasi all'ordine del giorno per lo scioglimento dei vincoli feudali nelle provincie Venete e Mantovane.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Prima che continui l'ordine del giorno della seduta presente, poichè ho la fortuna di vedere al banco dei Ministri il sig. Guardasigilli, se il Senato e lo stesso sig. Ministro me lo permettono, io gli farei una brevissima interrogazione, che non sarebbe che la ripetizione di una simile fatta l'anno scorso al suo predecessore, l'onorevole De Filippo.

Se non vi sono ostacoli....

Presidente. Sarebbe meglio che aspettasse al momento in cui verrà aperta la discussione generale sulla legge di cui sto per dar lettura.

Senatore Lauzi. La mia interrogazione non è relativa alla legge.

Presidente. Trattandosi di cosa estranea al progetto di legge, può continuare a parlare.

Senatore Lauzi. Se il Senato permette, in poche parole mi sbrigo, perchè non ho che a ripetere cose già dette.

L'anno scorso mi permisi di presentare una osservazione al sig. Guardasigilli, l'onorevole De Filippo, per chiedergli se pensava alla abolizione dell'arresto per debiti. Nella quale occasione rammentai, che già da molti anni fa un progetto tendente ad ottenere questa abolizione era stato presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia signor Pisanelli, il quale progetto di legge però non poté allora ottenere il pieno suo effetto, e la legge, se non abolì, si limitò però a restringere alquanto, e specialmente in alcune provincie del Regno, quello non so se dica uso, od abuso di questa misura.

Ma i tempi sono scorsi, e mentre noi eravamo allora forse i primi in Europa che pensassimo all'abolizione di quest'avanzo di un antico stato di cose non più comportabile coll'attuale civiltà, nel frattempo le prime potenze d'Europa ad una ad una, e Francia e Alemagna ed altre che non enumero, perchè tutti lo sanno, ci hanno precorso, di modo che da primi rischiamo ora d'essere gli ultimi in quest'innovazione.

Ciò che dissi l'anno scorso acquista maggior forza se fosse possibile, in quest'anno, giacchè soltanto da un anno a questa parte l'innovazione fu adottata da un nuovo Stato d'Europa.

Quando feci quest'interrogazione all'onorevole Guardasigilli De Filippo, era il momento in cui egli aveva presentato alla Camera dei Deputati il progetto per l'unificazione delle leggi civili nelle Provincie Venete e Mantovana, e allora gli domandai se non avesse trovato opportuno il momento d'introdurre quest'innovazione per tutto il Regno.

L'onorevole De Filippo, come in altre occasioni tutti i Ministri a cui ebbi l'onore talvolta di fare qualche interrogazione, mi assicurò che avrebbe preso in considerazione le mie osservazioni, che avrebbe studiata la materia, e veduto che cosa si fosse potuto fare.

Non n'ebbi più dopo d'allora alcuna nuova.

E poichè adesso l'onorevole Guardasigilli si trova nell'identica posizione in cui era allora il Guardasigilli De Filippo, perchè appunto ha presentato alla Camera Elettiva il progetto di legge per l'unificazione dei Codici nel Veneto, io mi vedo quasi costretto a ripetere a lui la stessa domanda, e quindi gli chiedo se ha intenzione d'occuparsi di questo importante argomento, e se trova opportuno per ciò lo approfittare della legge che si trova ora alla Camera dei Deputati, senza fare una nuova legge apposita onde ottenere questo progresso, circa il quale ora noi siamo in istato di regresso in faccia a tutta l'Europa.

Sarei gratissimo al signor Guardasigilli se vorrà fornirmi qualche notizia in proposito.

Ministro Guardasigilli. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro Guardasigilli.

Ministro Guardasigilli. Rispetto alla questione, se cioè io intenda presentare un progetto di legge che abolisca del tutto l'arresto personale, ben comprendo l'onorevole Senatore che non potrei sul momento dare una risposta senza prima concertarmi coi componenti il Ministero. Può essere sicuro però l'onorevole Lauzi che il Ministro divide lo stesso pensiero, ed ha lo stesso impegno ed interesse perchè la nostra legislazione non resti seconda ad alcun'altra nelle vie del progresso, tenendo conto sempre, come è dovuto per ogni buona misura legislativa, delle circostanze e delle condizioni speciali dei vari paesi.

In quanto alla seconda parte, cioè se intendessi di farne soggetto di un articolo nel progetto di già presentato all'altro ramo del Parlamento per l'estensione dei Codici alle province Venete, su questo particolare sarei piuttosto disposto per la negativa, in quanto che il bisogno che si sente da tutti, e il desiderio di estendere al più presto le nostre leggi a quelle provincie sarebbe molto contrariato, se cominciassimo in quel progetto a portare modificazioni ai Codici i quali si devono estendere.

Ecco perchè, in quanto alla prima parte, assumo l'impegno di studiare la materia, e spero di poter essere più fortunato dei miei predecessori e dare una risposta definitiva e di fatto all'onorevole Senatore. Ma in quanto alla seconda parte, mi permetterà che mi astenga per ora, appunto per quello istesso interesse che ha suggerito la sua domanda

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Ringrazio l'onorevole signor Ministro del gentil modo con cui mi ha risposto e mi compiacio che i sentimenti del signor Ministro Guardasigilli s'incontrino coi miei. Quello che mi preme è il fine, il mezzo mi è indifferente. Spero che i fatti corrisponderanno ai sentimenti del signor Ministro, e miei.

Presidente. Si riprende ora l'ordine del giorno che porta la discussione sul disegno di legge per lo scioglimento dei feudi nelle provincie Venete e Mantovana.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LO SCIOG-
LIMENTO DEI FEUDI NELLE PROVINCE VENETE E MANTO-
VANA.

(V. atti del Senato N. 1).

Prego i signori membri dell'Ufficio Centrale a prender posto al banco delle Commissioni.

Darò lettura prima del progetto ministeriale, poi degli emendamenti dell'Ufficio Centrale.

(Il Presidente dà lettura del testo del progetto Ministeriale e degli emendamenti).

(Vedi *infra*).

È aperta la discussione generale. Chiedo al signor Ministro di Grazia e Giustizia se intende che la discussione si apra sul progetto ministeriale o su quello dell'Ufficio Centrale.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io desidero che si apra la discussione sul progetto ministeriale.

Presidente. La parola è al Senatore Chiesi.

Senatore Chiesi. Signori Senatori: È gravissima la questione che oggi è sottoposta alle deliberazioni del Senato. È tanto più grave inquantochè si tratta di una legge che da molti anni è il desiderio, per non dire il sospiro delle provincie Venete e di Mantova.

L'abolizione dei feudi fu soggetto di una lunga e dottissima discussione nel Parlamento Austriaco.

Il Governo aveva presentato un progetto di abolizione di tutti i feudi nell'Impero Austriaco; ma la maggioranza della Commissione che fu incaricata dello studio di quel progetto, respinse l'idea dello scioglimento imperativo, come legge generale per tutto l'Impero.

Ma importa notare, o Signori, che la stessa maggioranza della Commissione che non accettava l'idea dello scioglimento imperativo per tutti i feudi dell'Impero, appoggiandosi alle savie considerazioni di un elaborato rapporto del Presidente De Resti Ferrari, col quale erano messi in rilievo gli inconvenienti gravissimi dei feudi nel regno Lombardo-Veneto, questa maggioranza, dico, nonostante che fosse in massima contraria allo scioglimento imperativo, riconosceva la necessità di una legge speciale per lo scioglimento imperativo dei feudi nel regno Lombardo-Veneto. Questa maggioranza concludeva il suo rapporto con queste brevi parole: « La Commissione crede « che per il regno Lombardo-Veneto, in cui le questioni « di feudalità hanno prodotto uno stato generalmente « pernicioso d'incertezza nel possesso fondiario, deb- « basi provvedere a questo male col mezzo di speciali « disposizioni legislative. »

Le conclusioni del rapporto di questa Commissione fecero sì che la Camera dei Signori incaricò la stessa Commissione, rinforzata della Commissione permanente di legislazione, di studiare nuovamente la questione dello scioglimento dei feudi.

Il risultato dei nuovi studi di questa Commissione fu che essa presentò un progetto speciale di legge per lo scioglimento imperativo dei feudi nel regno Lombardo-Veneto, progetto che venne approvato dalla Camera dei Signori e dalla Camera dei Deputati, e che munito della sanzione sovrana ottenne autorità di legge.

Ed è questa appunto la legge Austriaca sull'abolizione dei feudi del regno Lombardo Veneto del 17 dicembre 1862.

Ecco, o Signori, in poche parole la storia di questa legge austriaca. Voi vedete che la necessità dello scioglimento dei feudi italiani fu riconosciuta non solo dal

Governo, ma altresì dalla Camera dei Deputati e dalla Camera dei Signori del Parlamento austriaco, e perfino da quella stessa maggioranza della Commissione della Camera dei Signori, la quale aveva dato un voto contrario al generale scioglimento imperativo dei feudi dell'Impero Austriaco.

Questa legge 17 dicembre 1862 che abolisce i feudi nel regno Lombardo-Veneto si propose due scopi; l'uno, di liberare i beni dal vincolo feudale; l'altro di render tranquilli i possessori che avevano acquistato beni già feudali creduti liberi.

Se i feudi furono aboliti colla legge austriaca, perchè si presenta oggi una nuova legge abolitiva dei feudi? Forse è inutile, o Signori, questa nuova legge abolitiva dei feudi veneti? Accennerò con brevi parole le disposizioni sostanziali della legge austriaca per dedurne la necessità che il Governo Italiano provvedesse con una legge nuova allo scioglimento del vincolo feudale nelle province Venete e di Mantova. La legge Austriaca non sciolse puramente e immediatamente i feudi; la legge Austriaca assoggettò lo scioglimento dei feudi ad un giudizio di allodializzazione, e lo scioglimento definitivo non aveva luogo se non dopo che era passata in giudicato la relativa sentenza, la quale era proferita in prima istanza da una Commissione a tal uopo istituita, dalla quale era ammesso l'appello ad un'altra Commissione sedente in Vienna. Lo scioglimento ordinato dalla legge Austriaca non fu, e non potè essere immediato, perchè fu subordinato alla condizione di un giudizio di liquidazione. E quindi tanti dovevano essere i giudizi, quanti erano i beni soggetti a feudo.

Non basta, o Signori: la legge Austriaca non accordò veramente lo scioglimento dei feudi. La legge Austriaca accordò il diritto ai proprietari di riscattare i feudi mediante indennizzo, ed era appunto in conseguenza di questa condizione dell'indennizzo, da pagarsi dal vassallo al signore del feudo, che era necessario un giudizio di liquidazione.

Il progetto nuovo intende, o Signori, di sciogliere i feudi puramente, e immediatamente; non vuole che lo scioglimento dipenda da un giudizio di liquidazione, ma intende che lo scioglimento sia operato istantaneamente, per forza e per effetto di legge.

Il progetto attuale non accorda alcun indennizzo da pagarsi dal vassallo al signore del feudo. Ed è perciò appunto che lo scioglimento può operarsi immediatamente e per fatto della legge, senza aspettare le risultanze di quel giudizio di liquidazione che era indispensabile secondo la legge austriaca.

Ma questo scioglimento operato senza un indennizzo da pagarsi dal vassallo al signore del feudo sarà forse una spogliazione? Si potrà forse dire ingiusta la legge la quale accorda puramente ed immediatamente lo scioglimento senza dare al signore del feudo alcuna indennità? No, o Signori: il progetto attuale salva al

signore del feudo tutto che può ritenersi diritto di proprietà privata.

Nell'articolo quinto riserva tutte le prestazioni che sono dovute al signore del feudo sia in danaro, sia in generi, e questo diritto accordato al signore del feudo col nuovo progetto salva il progetto stesso dalla taccia di qualunque ingiustizia. Ciò che rimane senza indennizzo, in sostanza, non è che il diritto di devoluzione o di reversibilità che si verifica in favore del signore del feudo allora che si estingue la famiglia chiamata, o nel caso di fellonia, nella quale sia incorso il vassallo.

Ma sebbene questo diritto rimanga senza indennizzo, non per questo si potrà dire, o Signori, ingiusta la legge, poichè questo diritto di reversibilità e devoluzione, come insegna l'illustre Romagnosi, non è un diritto, è una mera aspettativa, la quale dipende appunto dall'eventualità che rimanga estinta tutta la linea dei chiamati, o che il vassallo incorra in quel delitto di fellonia che gli fa perdere il diritto al suo feudo.

La legge austriaca, oltre che, come ho osservato, non accordava lo scioglimento dei feudi puramente e immediatamente, subordinandolo alla condizione dell'indennizzo da pagarsi dal vassallo al signore, da liquidarsi da una Commissione, dalla quale era pure ammesso il ricorso in via d'appello davanti ad un'altra Commissione, la legge Austriaca, dico, non scioglieva che un vincolo solo; il vincolo cioè esistente tra il vassallo e il signore del feudo. Ma nell'istituzione feudale, o Signori, vi è pure un altro vincolo egualmente dannoso, il vincolo che stringe fra loro i membri della famiglia vassalla, vincolo stabilito colla legge feudale regolatrice della successione tra i chiamati. È ben vero che la legge Austriaca su questo punto fece un passo sulla via del progresso, non rispettando interamente la legge di successione feudale. Senti anche essa la legge Austriaca la necessità di porre in non cale i diritti della posterità, e limitò il diritto della successione feudale ai chiamati, nati e concepiti al tempo della pubblicazione della legge. Ma questo primo passo, o Signori, non bastava, era d'uopo fare un passo ulteriore, affinché i beni feudali acquistassero una piena libertà al momento della pubblicazione della legge.

Quest'ultimo passo lo fa appunto il presente progetto di legge che assegna addirittura la proprietà dei beni feudali per due terzi all'attuale investito, e per un altro terzo ai primi chiamati, attenendosi al sistema seguito nella legge 5 dicembre 1861 abolitiva dei feudi lombardi.

Per ora, essendo nella discussione generale, non intendo di entrare nella questione sollevata dall'onorevole Commissione su questa disposizione del nostro progetto di legge; basta solo il fermare che mentre la legge Austriaca teneva in vita la successione feudale finchè esistevano nati o concepiti al momento della pubblicazione della legge, il progetto nostro al contrario scioglie immediatamente l'ordine di successione

feudale, e assegna definitivamente la proprietà dei beni che divengono in conseguenza liberi, per una parte all'attuale intestato, e per un'altra parte ai primi chiamati. Ond'è che in forza di questo progetto, lo scioglimento si opera puramente e semplicemente senza condizione, per effetto di legge, non già in conseguenza di una sentenza, e si opera non solamente nei rapporti tra il vassallo e il signore, ma altresì nei rapporti di successione tra tutti i membri della famiglia vassalla. Di modo che in forza di questo progetto di legge, i beni già feudali divengono assolutamente beni liberi di cui i proprietari, a cui vengono assegnati, potranno liberamente ed a loro grado disporre. Voi vedete, o Signori, da questo breve confronto che io ho fatto tra la legge Austriaca e il progetto che ora stiamo discutendo, come fosse necessaria una nuova legge perchè si possa dire che i feudi Veneti rimangono sciolti.

Dalla legge Austriaca, o Signori, i feudi Veneti furono sciolti più in potenza, per usare un'espressione filosofica, che in fatto; in fatto non furono sciolti, e ciò è tanto vero, che l'illustre Collega nostro, l'onorevole Senatore Tecchio, il quale presentò il progetto di legge quando fu Ministro di Grazia e Giustizia, dichiarava nella sua Relazione che soli cinque o sei giudizi di liquidazione furono operati, di modo che, non ostante la legge Austriaca, possiamo ritenere che le provincie Venete sono ancora gravate dall'incubo della feudalità.

Vi ho detto, o Signori, che la legge Austriaca ebbe due scopi, i quali furono sapientemente avvertiti dalla dottissima nostra Commissione; l'uno, liberare i beni feudali dal vincolo che li grava; l'altro, far tranquilli i possessori minacciati dal pericolo continuo di un giudizio di rivendicazione.

Vi ho detto altresì, come la legge Austriaca non corrispondeva al primo scopo, sebbene debba riconoscersi, che fece il primo passo per lo scioglimento dei feudi; ma quanto al secondo scopo, o Signori, io non posso che ripetere ciò, che nella sua dotta Relazione asseriva il Ministro stesso che la proponeva, cioè che quanto alla sicurezza dei possessori la legge Austriaca fu più di danno che di utile.

E fu di danno, o Signori, perchè il N. 2 del § 4 di quella legge fu una scintilla che fece scoppiare un gravissimo incendio. Dopo la pubblicazione di quella legge tante furono le cause, che non meno di dieci mila possessori si trovarono sotto il peso di giudizi di rivendicazione.

Questo § 4, che non ebbe altro scopo che quello di venire in soccorso dei possessori che acquistarono beni feudali, contiene due disposizioni.

La prima parte, che è quella appunto contemplata nel N. 1, riguarda i feudi di collazione sovrana, e stabilisce che: il Signore del feudo non potrà più muovere azione contro i possessori in due casi, o quando le azioni stesse sarebbero prescritte a termini del diritto comune, o quando indipendentemente dalla pre-

scrizione, il possessore abbia in suo favore la buona fede e un titolo giuridico oneroso.

La seconda parte riguarda le pretese di persone private fondate nel diritto feudale.

E qui, o Signori, giova dire il perchè la legge Austriaca ha creduto necessario di stabilire la disposizione del paragrafo 4 al N. 1.

Dalle antiche leggi emanate dalla Repubblica Veneta due fatali massime furono stabilite; l'una, la presunzione feudale, per la quale dovevano presumersi feudali tutti i beni posti nel territorio, nel quale un signore esercitava la sua giurisdizione, l'altra, l'imprescrittibilità dei diritti feudali.

Quale è la conseguenza di queste due massime veramente fatali?

Quanto alla presunzione feudale, la conseguenza è che il possessore molestato con azione rivendicatoria è obbligato esso stesso a provare che il suo fondo è allodialle; e l'attore, ossia chi muove il giudizio di rivendicazione, non ha bisogno di provare il suo diritto feudale.

Presumendosi feudale il fondo, che forma il soggetto del giudizio, tutto l'onere della prova è addossato al disgraziato possessore.

Quanto alla imprescrittibilità dei diritti feudali, la conseguenza è che il possessore per quanto sia di buona fede, per quanto possa vantare un possesso pacifico, lungo anche di secoli, non può mai respingere la domanda del signore del feudo, il quale sotto lo usbergo dell'imprescrittibilità rivendica il fondo sebbene comprato in buona fede dal possessore, come fondo libero, e sebbene il possessore legando il suo possesso con quello dei suoi autori possa vantare un possesso anche di secoli.

Questi due esorbitanti privilegi indussero il legislatore austriaco a venire in soccorso dei possessori e stabilire nella prima parte del § 4 di detta legge, che fossero perente, trattandosi di feudi di collazione sovrana, tutte le pretese del signore del feudo, quando queste pretese fossero prescrittibili colle norme del diritto comune, ed indipendentemente dalla prescrizione, quando il possessore potesse vantare buona fede e un titolo giuridico oneroso.

Di modo che la prima parte di detto paragrafo ha tolto ai signori del feudo, le cui pretese furono dichiarate perente, la facoltà di potere negli accennati due casi disturbare in qualsiasi modo il possessore dei beni già feudali. Quanto alle pretese signorili nei feudi di collazione sovrana, la legge austriaca non poteva provvedere meglio alla tranquillità e sicurezza dei possessori dei beni feudali. Quando però si tratti di pretese feudali spettanti a persone private, la legge Austriaca non ha creduto di poter adottare la stessa massima; ha lasciato integre le ragioni dei pretendenti, e si è limitata a stabilire che tutti quelli che avevano pretese dovessero intentare le loro azioni entro il ter-

mine perentorio di 3 anni. Se la 1^a parte del § 4 della legge Austriaca avesse contemplato tanto le pretese del signore del feudo, quanto le pretese dei vassalli, i quali possono essi pure intentare un giudizio di rivendicazione per rivendicare i beni venduti dai loro autori, se avesse, dico, contemplato le une e le altre, certamente la legge Austriaca avrebbe in modo sicuro provveduto alla sicurezza dei possessori. Ma disgraziatamente la legge Austriaca nel detto paragrafo 4. nel numero 1 non ha parlato che delle pretese signorili. Di modo che la prima parte della disposizione del detto paragrafo, per la quale rimangono perente le azioni appoggiate al diritto feudale, non è applicabile che ai signori del feudo.

Chiara è la legge, ed io credo che non si possa, esaminandone le parole e lo spirito, muovere dubbio sul senso della medesima. Ad ogni modo nell'altra Camera si è sollevato il dubbio che la disposizione del numero primo del paragrafo quarto, che riguarda evidentemente le pretese del signore del feudo, debba ancora applicarsi alle pretese dei vassalli quando appunto trattasi di feudi di collazione sovrana.

La dotta Commissione che ha fatto profondi studi su questo progetto, si è divisa su questo punto in maggioranza e minoranza. La maggioranza della Commissione si attiene all'interpretazione che fu data dall'onorevole Ministro che presentò avanti la Camera dei Deputati il primo progetto di legge. La minoranza adotta l'interpretazione, che fu data nell'altro ramo del Parlamento dalla Commissione che ne fece la relazione.

La maggioranza della nostra onorevole Commissione in sostanza ritiene, che il § 4 nel suo N. 1 non contempli che le pretese del signore del feudo, e che la disposizione di quel paragrafo non possa in alcun modo applicarsi alle pretese dei vassalli, quando si tratti di feudi di collazione sovrana.

La minoranza della Commissione tiene una opinione opposta, pensa cioè che la prima parte del paragrafo 4 della legge austriaca abbracci tanto le pretese del signore, quanto le pretese dei vassalli; di modo che secondo essa sarebbero perente tutte le azioni e pretese che tanto il signore del feudo, quanto i vassalli, o i chiamati alla successione, trattandosi di feudi di collazione sovrana, potessero mai esercitare contro i terzi possessori.

La maggioranza della Commissione è d'avviso che le pretese dei vassalli sieno contemplate nella seconda parte del detto 4^o paragrafo, e che per conseguenza le pretese stesse non siano perente, ma invece lasciate dalla legge integre ed intatte, colla condizione però imposta agli stessi vassalli di doverle sperimentare entro il termine perentorio di tre anni.

La minoranza al contrario pensa, che le pretese dei vassalli, ossia dei chiamati alla successione, sieno perente in forza della disposizione del N. 1, e che la seconda parte del paragrafo 4 della legge Austriaca

non possa in alcun modo riferirsi alle pretese dei vassalli nel caso di feudi di collazione sovrana.

Dopo le ragioni gravi ed assennatissime che ha addotte la maggioranza della Commissione nella dottissima Relazione per sostenere la sua interpretazione conforme al senso che era stato attribuito alla legge dal Ministro primo proponente, io non istancherò il Senato ripetendo con parole meno eloquenti gli argomenti incontrovertibili che stanno a difesa di detta interpretazione. Non posso però dispensarmi dal citare alcune parole state pronunciate dal Barone Lichterfels Relatore della Commissione della Camera Austriaca dei Signori, e ciò perchè nell'altro ramo del Parlamento si pretese di sostenere che nel concetto della Commissione della Camera dei Signori, il senso del N. 1, del § 4, fosse quello appunto di dichiarare perente nei feudi di collazione Sovrana tanto le pretese del signore, quanto quelle dei vassalli.

Le esplicite dichiarazioni del Relatore Lichterfels, sono la più luminosa confutazione della interpretazione data dalla Commissione della Camera dei Deputati, e servono meglio che qualunque sottile ragionamento a spiegare il vero senso attribuito nella Camera dei Signori alla disposizione del detto § 4.

Ecco come il Barone Lichterfels spiega e giustifica la disposizione del detto § 4 della legge Austriaca:

« Per ovviare agli inconvenienti che derivano dalla imprescrittibilità dei diritti signorili essa (cioè la Commissione) si permise di proporre che incominciando dal momento della pubblicazione della presente legge, l'Amministrazione dello Stato rinunci a tutte le pretese che potrebbero aver fondamento nella imprescrittibilità dei diritti signorili; anzi fece la proposta che tutti i possessori di buona fede di beni feudali che li acquistavano come proprietà allodiale o li ebbero per mezzo dei loro autori a titolo oneroso, non possano più essere molestati nel loro possesso.

« Relativamente ai feudi privati, non si è potuto proporre una simile disposizione, non potendosi metter mano senza risarcimento ai diritti acquistati. Essa cercò peraltro un ripiego, fissando un termine perentorio di tre anni, entro i quali possano esercitarsi le pretese di tal natura dei privati signori di feudi, e dopo i quali le pretese stesse sieno estinte. »

Vedete, o Signori, che il Relatore della Commissione della Camera dei Signori, per giustificare il paragrafo 4, parlò soltanto, accennando al numero 1 del detto paragrafo, dei diritti signorili e della rinuncia per parte dell'Amministrazione dello Stato alle pretese che lo Stato stesso possa avere, e non ha mai fatto parola delle pretese dei vassalli, alle quali evidentemente si riferisce allorchè dichiara nell'ultima parte del suo ragionamento, che alle pretese dei privati non poteva imporsi silenzio, come a quelle del signore. La quale dichiarazione è in armonia coll'altra già fatta dallo stesso Relatore Lichterfels colle seguenti parole:

« I sottoscritti, allo scopo di riaffermare la sicurezza

del possesso fondiario in quel dominio (cioè nel Regno Lombardo-Veneto) ritengono assolutamente indispensabile d'introdurre nel progetto di legge sulla abolizione del nesso feudale la disposizione che non possano più esercitarsi da parte dell'Amministrazione dello Stato pretese che si fondano sulla imprescrittibilità dei diritti signorili, e pretese di feudalità di enti che si trovano come libera proprietà in mano di possessori di buona fede, l'acquisto dei quali sia basato ad un titolo oneroso. »

Anche qui, come vedete, quando accenna a pretese, che non potranno più essere esercitate in giudizio, fa esclusivamente esplicita menzione della Amministrazione dello Stato, le cui pretese soltanto dichiara perente.

Quando questò progetto, approvato dalla Camera dei Signori, venne in discussione nella Camera dei Deputati, il Relatore della Commissione dei Deputati, il Dottore Brinz, accettò pienamente, senza osservazioni, il concetto del paragrafo 4, e lo spiegò nello stesso senso attribuitogli dalla Commissione dei Signori.

Importa riferire le parole del Relatore della Commissione dei Deputati, perchè coloro i quali credono di potere dare al detto paragrafo 4 una interpretazione diversa da quella che io sostengo, non si peritino dall'asserire che il Relatore della Commissione della Camera dei Deputati, intese la disposizione del primo numero del paragrafo 4 in un senso assolutamente opposto a quello della Camera dei Signori.

Il Relatore Dottore Brinz, così spiega e dichiara il senso del detto paragrafo 4:

« Il paragrafo 4 del progetto della Camera dei Signori è un paragrafo affatto nuovo e formulato in riguardo ai feudi nobili Lombardo-Veneti e con riflesso alla loro attuale imprescrittibilità. Se ora venisse abolito il vincolo feudale senza una disposizione a fronte di questa imprescrittibilità, il Signore dei feudi, od anche un vassallo potrebbe, malgrado la legge che dichiara abolito il feudo, muovere pretese sugli enti rispettivi. A ciò la Camera dei Signori credette di dover provvedere nominatamente col primo, e secondo alinea di questo paragrafo.

« La Commissione aderì in sostanza a queste proposizioni, e solo riguardo al numero 1° di esso credette di dover fare una modificazione di forma. In quest'alinea si parla di rivendicazione di feudi per parte del Signore del feudo in confronto di terzi possessori, possessori che di buona o mala fede credono di essere, o si trovano nel possesso della libera proprietà.

« Il 2° alinea tratta invece di rivendicazioni di feudi per parte dei vassalli in confronto di terzi possessori che si trovano nella libera proprietà o nel possesso della libera proprietà. A questi due diversi gruppi di rivendicazioni di feudi la Camera dei Signori credette di dover provvedere in duplice modo; a quelle dei vassalli nel numero 2° mediante una prescrizione triennale; a quelle del numero 1°

« invece, coll'escludere addirittura in determinati casi la rivendicazione. E qui si fa distinzione per le rivendicazioni del Signore del feudo in confronto di terzi possessori nei casi, ne' quali se avesse luogo la prescrizione riguardo ai feudi, non sarebbe più possibile la rivendicazione, perchè il feudo sarebbe prescritto.

« Non potendo in questo caso aver più luogo la rivendicazione, essa verrebbe esclusa anche nell'altro caso, in cui, sebbene secondo le leggi civili non siasi maturata la prescrizione, s'incontra però un possessore a titolo oneroso e di buona fede. « In questo doppio concetto convenne anche la Commissione e credette soltanto modificare la formola della prima parte di queste sue proposizioni ».

Vedete, Signori, che il Relatore della Camera dei Deputati, mentre spiega in quale senso deve intendersi la disposizione del § 4 sia nel numero 1, sia nel numero 2, dichiara che egli lo accetta nel senso stesso in cui fu inteso nella Camera dei Signori, e propone semplicemente una modificazione di forma, perchè quella con cui era concepita la prima parte del § 4, nella Camera dei Signori, non esprimeva molto esattamente un concetto giuridico.

Il Relatore della Camera dei Deputati dice chiaramente, senza muovere alcun dubbio, che il numero 1. del § 4 contempla le pretese dei Signori dei feudi nel caso di feudi di collazione sovrana, e che il numero 2 dello stesso § 4, contempla le pretese dei vassalli.

Equando il progetto approvato dalla Camera dei Deputati tornò alla Camera dei Signori, il Barone Lichtenfels, Relatore della prima Commissione, che fu anche Relatore la seconda volta dello stesso progetto, non fece alcuna osservazione alla spiegazione già data dal Relatore Dottore Brinz nella Camera dei Deputati, e dichiarò semplicemente che accettava la modificazione fatta nella formola dell'articolo, perchè veramente la modificazione proposta nella Camera dei Deputati meglio esprimeva il concetto giuridico. Non fece, dico, alcuna osservazione sul merito delle spiegazioni date nella Camera dei Deputati, non ostante che il Relatore Dottore Brinz avesse esplicitamente dichiarato che il N. 1. riguardava le pretese del signore del feudo, e il numero 2 del paragrafo 4, riguardava le pretese dei vassalli.

Sono profondamente convinto che non possa in alcun modo sostenersi l'interpretazione che fu data dalla Commissione dell'altro ramo del Parlamento alla disposizione del paragrafo 4 della legge Austriaca, e in questa parte io mi associo al parere della maggioranza della nostra onorevole Commissione. Ma, o Signori, mentre io penso che assolutamente non possa darsi al paragrafo 4. della legge Austriaca un'interpretazione diversa da quella che gli fu data dall'ex-Ministro Tecchio, dall'ex-Ministro De-Filippo e dalla maggioranza della nostra Commissione, credo ancora che la disposizione del paragrafo 4. della legge Austriaca non sia una disposi-

zione buona, credo anzi che sia una disposizione fatale, per la quale la legge Austriaca fallì al fine che si era proposto.

Ella intese allo scopo di tranquillare i possessori contro i pericoli delle rivendicazioni; e invece, colla disposizione del paragrafo 4, non solo i possessori non furono tranquillati, ma questa disposizione fu essa stessa una spinta a tutte quelle liti per le quali furono molestati dieci mila possessori. Disse giustamente il Relatore della Commissione nell'altro ramo del Parlamento che il termine di tre anni non operò altra conseguenza che di far cadere a giorno fisso sul capo di tranquilli possessori quella spada, che da prima non era che sospesa sulla loro testa. Mentre la legge Austriaca voleva provvedere alla sicurezza dei possessori contro i pericoli onde erano minacciati, essa stessa colla sua disposizione fece che il pericolo si traducesse in atto, perchè i vassalli, approfittando della disposizione del N. 2 del paragrafo 4., o per meglio dire, temendo di perdere quelle azioni che dovevano intentarsi entro il termine di tre anni, si diedero premura di sperimentarle in giudizio, intentando giudizi ai quali forse non avrebbero mai pensato.

Lo stesso ex ministro De-Filippo mentre sostenne nell'altra Camera, con eloquenti parole e con robusti argomenti, l'interpretazione che era già stata data al paragrafo 4. dal Ministro Tecchio che aveva proposto la legge, dovette confessare che sebbene l'interpretazione che egli difendeva la credesse la più vera, e la più giusta, non sapeva però dissimulare che la disposizione del § 4 della legge Austriaca era una disposizione non buona. Il Relatore della Commissione dell'altra Camera credette opportuno di prender atto delle parole che profferiva il ministro De-Filippo, e desidero io pure che il Senato voglia prender atto di quelle nobili e franche parole come quelle che furono proferite dallo stesso Ministro, il quale sosteneva la stessa interpretazione che io ho creduto di dover difendere, e che è difesa, meglio che da me, con ogni maniera di fortissimi argomenti che non ammettono a parer mio risposta, dalla maggioranza della nostra Commissione.

È molto importante il fatto che gli stessi difensori dell'interpretazione abbracciata dalla maggioranza della Commissione ammettano e riconoscano che la disposizione del § 4 non è buona ed ha portato fatali conseguenze.

Ecco come si esprimeva l'ex Ministro De-Filippo nella tornata della Camera 31 luglio 1868:

« Io lo ripeto; la legge avrebbe dovuto essere, ed io avrei desiderato che fosse stata diversamente sanzionata. Avrei voluto che la ragione politica l'avesse vinta sulla ragione giuridica, che fosse stata espressa nei termini che la Commissione desiderava; ma la legge esiste, e non è possibile supporre che la lettera e lo spirito che la informano consentano di in-

terpretarla diversamente da quello che il progetto ministeriale intende di applicarla. »

Dico anch'io che la legge esiste, e quando si tratta d'interpretarla, noi dobbiamo interpretarla come è, nel modo consentito dalle regole della buona interpretazione. Ma, o Signori, se questa disposizione non ha provveduto alla sicurezza dei possessori, se questa disposizione ha ottenuto uno scopo contrario a quello che essa si prefiggeva, non potrà il legislatore, non già in via d'interpretazione autentica, ma con una disposizione nuova, non potrà, dico, provvedere alle giuste esigenze di questi possessori? E su questo punto io mi discosto dalla maggioranza della Commissione, e mi accosto alla minoranza.

Tengo per fermo che non si possa dare altra interpretazione che quella che vien data dalla maggioranza; ma penso altresì che non in via d'interpretazione autentica, ma con una nuova disposizione si possa e si debba provvedere alla sorte ed alla sicurezza dei possessori, ai quali riuscì fatale la legge Austriaca, che pur ebbe il proposito di tutelare la loro sicurezza e tranquillità. Nè mi spaventa l'obbiezione che con una nuova disposizione, si darebbe effetto retroattivo alla legge; imperocchè la legge nuova non retroagisce, come insegna il Romagnosi, se non quando essa toglie diritti irrevocabilmente acquisiti prima della sua promulgazione.

Ora, la legge Austriaca colla disposizione del secondo numero del paragrafo 4 non ha attribuito alcun diritto alle famiglie dei vassalli: ha dichiarato semplicemente che le loro pretese rimangono integre, salvo che dovessero essere sperimentate in giudizio entro 3 anni. Non ha dunque attribuito alcun diritto alle famiglie dei vassalli. Forse questi vassalli che hanno intentato le loro azioni, acquistarono dei diritti, perchè hanno promosso in giudizio le loro pretese? Finchè non vi è una sentenza passata in giudicato, non si può dire che la legge nuova possa pregiudicare a diritti acquisiti. E credo tanto più necessario il provvedere alla sorte dei possessori, in quanto che non solo non si tratta di non violare diritti acquisiti, ma si tratta al contrario di far cessare esorbitanti privilegi contrarii al diritto comune. Su che si fondano infatti questi rivendicanti? Sulla presunzione feudale, e sulla imprescrittibilità dei diritti feudali, sanzionate da viete leggi della Veneta Repubblica.

Questi non sono diritti, ma esorbitanti ed ingiusti privilegi contrarii al diritto comune. Io credo dunque che colla legge nuova si possa benissimo, e anzi si debba provvedere alla sorte dei possessori in quantochè non si tratta di violare diritti acquistati, ma si bene di far cessare privilegi esorbitanti dal diritto comune.

Non formulo alcuna proposta; me ne astengo anzi avvertitamente, perchè ora trattasi della discussione generale, e anche perchè in questa parte io mi rimetto di buon grado alla saviezza della minoranza della Com-

missione. Io confido che la minoranza della Commissione saprà trovare un temperamento che possa tutelare emettere in sicuro la sorte dei possessori, riservandomi, allorchè si farà la discussione degli articoli, di sottoporre alla saviezza del Senato quelle osservazioni che crederò opportune, allorchè, o la intera Commissione o la minoranza alla quale in questa parte mi accosto, formulerà una proposta.

Per ora conchiudo coll'esprimere il mio voto favorevole a questa legge.

La legge Austriaca, come già osservai in sul principio, diede il primo colpo alla mortifera pianta della feudalità, che della sua ombra malefica aduggia e sterilisce il suolo delle venete provincie.

Spetta ora al Parlamento italiano schiantarla dalle radici approvando il presente progetto di legge, col quale appunto si sciolgono i feudi immediatamente, puramente, senza condizioni, per forza di legge; e si sciolgono sia nei rapporti del signore coi vassalli, sia nei rapporti dei membri delle famiglie vassalle fra di loro.

Questa legge, tanto sospirata, sarà sole benefico che irradierà di nuova luce le venete provincie; e il Senato col suggellarla del suo autorevole voto, darà una nuova e luminosa prova di quell'amore alla libertà ed al civile progresso che fu mai sempre la guida dei suoi atti e delle sue deliberazioni.

Presidente. Crederci che.

Senatore Vigilani. Io chiederei di parlare, ma l'ora essendo tarda, domanderei la facoltà di ciò fare nella seduta di domani.

Presidente. Se ella mi avesse lasciato parlare, avrebbe inteso che io appunto stava per dire che essendo l'ora tarda, si rinviasse il seguito della discussione non a domani ma a dopo domani.

Io prego i Signori Senatori a raccogliersi domani in conferenza segreta per udire alcune comunicazioni, e dopo la conferenza, di convenire negli Uffici onde costituirsi e dar quindi passo al progetto di legge sulle incompatibilità parlamentari che già fu distribuito.

Ora si farà l'appello nominale per la deposizione delle schede per la nomina delle tre Commissioni già dette. Intanto i signori Senatori sono avvertiti che domani alle 2 pomeridiane sono invitati a riunirsi in conferenza segreta, e posdomani, pure alle 2 pomeridiane, in seduta pubblica.

Il Senatore Segretario **Manzoni T.** fa l'appello nominale per la deposizione delle schede per la nomina delle Commissioni.

Presidente. Si procederà ora al sorteggio degli scrutatori.

(Escono dall'urna i nomi dei Senatori Mamiani, Giovanola e Griffoli).

La seduta è sciolta a ore 5 1/2.

